REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-08-2014 *(punto N 3)*

Delibera *N 708* *del 25-08-2014*

Proponente
STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile GIANLUCA GIOVANNONI
Estensore GIANLUCA GIOVANNONI
Oggetto
Adempimenti di cui all'art.10 comma 6 L. 23 maggio 2014 n. 80 - Definizione di requisiti, criteri e parametri per l'accesso, la permanenza e la gestione dell'alloggio sociale.

Presenti

ENRICO ROSSI	GIANFRANCO SIMONCINI	LUIGI MARRONI
VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	EMMANUELE BOBBIO
SARA NOCENTINI		

Assenti

ANNA RITA BRAMERINI	ANNA MARSON	GIANNI SALVADORI
STEFANIA SACCARDI		

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion	*Pubblicazione*	*Tipo di trasmissione*	*Riferimento*
A	Si	Cartaceo+Digitale	All.A

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 20 dicembre 1996 n. 96 “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

Vista la L.R. 3 novembre 1998 n. 77 “Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica”, ed in particolare:

- l’art. 2 che assegna alla Regione, fra gli altri, i compiti di determinare i limiti di reddito e i requisiti soggettivi necessari per l’accesso ai benefici, nonché di definire gli indirizzi per la determinazione dei criteri di assegnazione e di gestione degli alloggi di edilizia residenziale destinati al diritto alla casa, nonché per la fissazione dei relativi canoni;
- l'art. 4 che conferisce ai Comuni le funzioni relative al rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo, l'attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;, l'individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti , l'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso ai finanziamenti di E.R.P. nonché ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita da leggi nazionali o regionali ad altri soggetti;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (G. U. 146 del 24 Giugno 2008) “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”, ed in particolare l’art. 2 commi 2, 3 e 7;

Vista la L. 23 maggio 2014 n. 80 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 28 marzo 2014 n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, ed in particolare il comma 6 dell’art. 10, che stabilisce che le Regioni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della stessa, “definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni già stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto”;

Preso atto che la stessa L. 80/2014, art. 10 comma 10, destina fino a 100 milioni di euro al finanziamento degli interventi di “creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali;” (comma 5 lettera d), nonché di “creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto”;

Considerato che il Ministro delle Infrastrutture provvederà con proprio Decreto, previa intesa della Conferenza Unificata, alla ripartizione del predetto importo esclusivamente tra le Regioni che hanno rispettato il termine di cui al citato comma 6 dell’art. 10, termine che cade il giorno 26 agosto 2014;

Preso atto che la Regione Toscana ha già normato con vari provvedimenti requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, canoni minimi e massimi di locazione, prezzi di cessione e

quant'altro in relazione alle tipologie di intervento previste nei singoli programmi, in risposta al disagio abitativo ed il profilo di domanda in relazione sia al territorio sia alle priorità della politica regionale;

Visto l'Allegato "A" alla presente deliberazione, che contiene requisiti, criteri e parametri per l'accesso, la permanenza e la gestione dell'alloggio sociale;

Considerato opportuno, alla luce di quanto disposto dalla legge in oggetto, provvedere alla approvazione dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale adempimento previsto dal citato art. 10 comma 6 della L. 80/2014;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente atto e' pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GIANLUCA GIOVANNONI

Il Direttore Generale
VALTERE GIOVANNINI